

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
IDRO-TERMO SANITARI DEGLI IMMOBILI DELL'AZIENDA ULSS
2 MARCA TREVIGIANA –, PER UNA
DURATA DI 36 MESI (CUP - CIG)

VALORE DEL CONTRATTO: ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 36/2023,
l'importo dei lavori massimo spendibile è pari ad euro(i.v.a.
esclusa), inclusi euro per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

L'Amministrazione affiderà mediante ordinativi i lavori di manutenzione che si rendessero necessari nel corso della durata del contratto e nel rispetto delle clausole e delle condizioni ivi fissate.

L'Amministrazione sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi riguardanti i lavori effettivamente disposti dal D.L. ed eseguiti dall'Appaltatore per far fronte alle necessità manutentive, durante il periodo di vigenza dell'appalto.

Provvvedimento di aggiudicazione: determinazione del dirigente n. .../2025

DISCIPLINA CONTRATTUALE

AZIENDA U.L.S.S. N. 2 – MARCA TREVIGIANA, con sede legale in Treviso, via Sant’Ambrogio in Fiera, 37 - C.F./P.I. 03084880263, qui rappresentata, giusta deliberazione del Direttore Generale n. ... del 2025, dall’ing. Sebastiano Barison, nato a Treviso l’11 settembre 1978, nella sua qualità di Dirigente Responsabile delegato alle funzioni di gestione della U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, di seguito denominata per brevità “Azienda Ulss” o “Amministrazione”,

....., con sede legale a (..), via, .., C.F./P.IVA
....., in persona del legale rappresentante sig., nato a il
....., residente a (..) in via n. .., identificato
mediante carta d'identità rilasciata dal Comune di (..), in qualità di
legale rappresentante, di seguito denominata per brevità "Appaltatore";

premessi che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. ... del 2025 è stata avviata la gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. ... 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito indicato per brevità “Codice”), con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del medesimo Codice, al fine di concludere un contratto d'appalto della durata di 36 mesi per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;
- con determinazione del dirigente n. ... del 2025 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in oggetto alla ditta, che ha offerto il ribasso d'asta del .., ..%, sottoponendo l'efficacia di tale aggiudicazione all'esito positivo dei controlli avviati per verificare l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, come previsto dagli artt. 94-95 del d.lgs. 36/2023;
- i controlli avviati per verificare l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara attraverso l'acquisizione della relativa documentazione sul sistema FVOE, istituito presso l'ANAC, hanno dato esito positivo;
- le Parti possono formalizzare il contenuto dei reciproci obblighi attraverso la stipula del presente contratto;

- il termine dilatorio previsto dall'art. 18, comma 3, lett. d) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. risulta scaduto il 2025.

**TUTTO CIO' PREMESSO, CON LA PRESENTE SCRITTURA
PRIVATA, TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Oggetto del contratto d'appalto

Con il presente contratto vengono fissate le condizioni per l'esecuzione degli interventi di "lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idro-termo sanitari degli immobili dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi – Distretto di Treviso" che saranno affidati dall'Amministrazione nel periodo di vigenza del presente contratto, nella misura che verrà stabilita dall'Amministrazione medesima, in relazione alle proprie esigenze.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 ottobre 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Regione Veneto

<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>;

Art. 2 – Rispondenza alle specifiche tecniche e sede operativa

I lavori in oggetto dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di cui alla documentazione di gara e che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Appaltatore ha istituito in un sito compreso entro il raggio di 100 km dalla sede dell'Azienda Ulss 2 sita in via Via Sant'Ambrogio di Fiera 37, Treviso una sede operativa (comprensiva di magazzino, fornito di adeguati materiali e mezzi d'opera), tale da fungere da sede operativa per le maestranze impiegate negli

interventi dell'appalto. L'indirizzo della sede operativa è il seguente:_____

La sede operativa deve permanere per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalle prestazioni richieste dall'Azienda nell'ambito dell'appalto, pena la risoluzione del contratto. L'Appaltatore deve comunicare eventuali variazioni della sede operativa, che comunque dovrà avere le caratteristiche sopra indicate. Gli uffici si riservano di effettuare apposito sopralluogo ai locali della sede operativa per verificare l'adeguatezza degli stessi.

Art. 3 – Esecuzione dei lavori

L'Appaltatore si obbliga a eseguire tutte le lavorazioni, oggetto del presente contratto, che si renderanno necessarie nell'arco della durata temporale dello stesso e che saranno richieste di volta in volta dall'Amministrazione, con le modalità indicate nel Capitolato speciale d'appalto e di seguito indicate.

L'Appaltatore si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di cui al presente atto, nonché di quelle vigenti.

L'Appaltatore dovrà assicurare, altresì, il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto.

Art. 4 – Responsabile del contratto

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione le generalità del Responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali. Tale Responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il Responsabile rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Appaltatore e avrà poteri decisionali per trattare e concordare con il Responsabile unico del

progetto (RUP) e con il Direttore lavori (D.L.) le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente atto.

Art. 5 – Corrispettivo

In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto e a saldo del corrispettivo dell'appalto secondo le modalità indicate agli artt. 20 e 21 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati:

- il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori composto da:

Relazione generale e quadro economico dell'opera;

Piano di sicurezza e di coordinamento;

Elenco prezzi unitari;

Computo metrico estimativo;

CSA – Parte amministrativa;

CSA – Parte tecnica;

CSA – Relazione CAM

Elenco sedi

- il piano operativo di sicurezza dell'Appaltatore, nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di cui all'allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008;

- Disciplinare di gara;

- Polizze a garanzia;

- Patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto con la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 1° giugno 2017, ai fini della

	prevenzione del tentativo di inflazione della criminalità' organizzata;	
	Codice di comportamento adottato dalla Azienda Ulss 2 Marca trevigiana con delibera del direttore Generale n. 2356 del 13 novembre 2024.	
	Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.	
	Art. 7 – Modalità di esecuzione	
	L'esecuzione dei lavori sarà attivata mediante specifici "Ordinativi di lavoro" firmati dal D.L. e saranno eseguiti e contabilizzati come indicato all'art. 8 della Parte Amministrativa del Capitolato Speciale, al quale si rimanda per la relativa disciplina.	
	Art. 8 - Durata	
	Il presente contratto ha durata di 36 mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione.	
	Il contratto si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:	
	- al raggiungimento del termine temporale contrattuale;	
	- al raggiungimento dell'intero importo contrattuale autorizzato.	
	Art. 9 – Modalità di determinazione del corrispettivo	
	L'importo "a misura" è definito con l'applicazione del ribasso offerto in fase di gara sull'Elenco prezzi unitari, applicati alle quantità eseguite.	
	Si applica l'art. 23 del Capitolato speciale per la revisione e l'adeguamento prezzi.	
	Art. 10– Oneri a carico dell'Appaltatore	
	L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità dell'Amministrazione, s'impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti, nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.	

L'Appaltatore, nell'espletamento dei lavori, è obbligato ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari ad assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 11 – Subappalto

Il subappalto è autorizzato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., nei limiti indicati dall'Appaltatore stessa nell'offerta.

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato che intende subappaltare alcuni interventi nei limiti di legge del -----.% dell'importo contrattuale.

Si richiama integralmente il disposto dal capo 9 del C.S.A. Parte amministrativa.

Art. 12 – Tracciabilità

L'Appaltatore assume, altresì, a pena di nullità del presente atto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e a tal fine si impegna a comunicare all'Amministrazione:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente, ovvero nel caso di conti correnti già esistenti “dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica”.

Art. 13 – Cauzione

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore presta cauzione definitiva di €,.. mediante polizza fidejussoria

n., emessa il 2025 da a,
contestualmente alla stipula del presente atto.

La cauzione definitiva è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Resta salva in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per l'inadempimento dell'Appaltatore. L'Amministrazione ha diritto, inoltre, di avvalersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'affidamento in caso di risoluzione del contratto disposta in danno.

Art. 14 – Assicurazione

L'Appaltatore ha prodotto la seguente polizza assicurativa, richiesta ai sensi dell'art. 117, comma 10 del d.lgs. 36/2023, a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, polizza C.A.R. e RCT n. /, emessa il 2025 da s.p.a. a, valevole per l'intera durata del contratto pari all'importo stabilito all'art. 30 del C.S.A.

Art. 15 – Danni

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale durante lo svolgimento dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente atto, obbligandosi a tenere indenne l'Amministrazione da conseguenti pretese e diritti di terzi, manlevandolo da ogni conseguenza dannosa.

L'Appaltatore ha l'obbligo e l'onere di eseguire le attività di manutenzione oggetto del presente accordo a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da ogni controversia o causa diretta o indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa Appaltatore è la sola responsabile.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

Oltre che nei casi espressamente previsti dal Codice, le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile che l'Amministrazione ha diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'Appaltatore abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche a uno solo degli inadempimenti come indicati nel C.S.A.

La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione trasmessa a mezzo p.e.c.. La risoluzione comporta l'incameramento della cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione, nonché il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 17 – Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto, nonché nei documenti allegati, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal d.lgs. n. 36/2023, dal codice civile e dalla normativa vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

Art. 18 - Norme per la prevenzione della corruzione e Protocolli di legalità

L'Appaltatore si impegna a rispettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 ottobre 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti”.

Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera/ nell’esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al precedente comma.

L’Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’Appaltatore. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’Appaltatore, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell’Appaltatore, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’Appaltatore, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’Appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list" in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.

L'Appaltatore prende atto che, sulla base della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e della delibera C.I.V.I.T. n. 72 del 11 settembre 2013 "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione", l'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana ha approvato il Piano aziendale per la prevenzione della corruzione-...., contenuto nel PIAO, pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it – Sez. Amministrazione Trasparente, e si impegna a osservarne il contenuto. La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto. Si obbliga altresì a rispettare le clausole pattizie di cui al Patto d'integrità sottoscritto in data 6 aprile 2017 dall' "Azienda Socio – Sanitaria" con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso (Allegato n. 1). Si precisa, inoltre, che al presente contratto si applicano il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Art. 19 – Risoluzione di diritto

Il presente contratto è risolto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informative interdittive ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

In tal caso, sarà applicata a carico della "Ditta Aggiudicataria", oggetto

	funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta	
	misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto	
	dall'art. 317 del cod. pen.	
	4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compa-	
	gine sociale, o dei dirigenti dell'Appaltatore, sia stata disposta misura caute-	
	lare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.	
	317, 318, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-	
	bis cod. pen.	
	Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subap-	
	palto o subcontratto.	
	L'Appaltatore si impegna a inserire nel contratto di subappalto o in altro even-	
	tuale subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione	
	immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca	
	dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora	
	dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del	
	subappalto o del subcontratto, informative interdittive ai sensi dell'art. 91 del	
	d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, a inserire nel contratto di subappalto o	
	nell'eventuale subcontratto una clausola che preveda anche l'applicazione a cari-	
	co dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale	
	nella misura del 10% del valore del subappalto o dell'eventuale subcontratto,	
	salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione	
	delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione	
	di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che	
	saranno impartite dalla Prefettura.	

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

L' "Azienda Socio - Sanitaria" ai sensi dei suddetti Protocolli di legalità, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Art. 20 – Ulteriori adempimenti

L'Appaltatore si impegna ad adempiere a quanto disposto dall'art. 86 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., che prevede che "i legali rappresentanti degli organismi societari nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'Appaltatore, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85".

Art. 21 – Codice di comportamento

La "Ditta Aggiudicataria", con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. ... del .
..... e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 22 – Trattamento dati personali

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dall’Appaltatore formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Nello specifico, i dati personali forniti dall’Appaltatore saranno raccolti presso l’ “Azienda Socio - Sanitaria”, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire per finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi a esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al d.lgs. 196/2003 come sopra modificato.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati

che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutto quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 23 – Spese per tasse, imposte e bolli

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in “caso d’uso”, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, nonché quelle di bollo e di registrazione.

Art. 24 – Foro Competente

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente, che è stata individuata dalle parti in via esclusiva nel Tribunale di Treviso.

È pertanto escluso il deferimento ad arbitri.

Art. 25 – Rinvio

Per le clausole non espressamente richiamate dal presente contratto, le parti rinviavano a quanto già prescritto nel Capitolato speciale (Allegato n. 2).

In caso di discordanza tra il Capitolato speciale e il contratto, prevale il presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il presente documento informatico, che consta di n. 16 pagine, dopo essere stato

letto, approvato e confermato, viene firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del
d.lgs. n. 82/2005 dalle parti sotto indicate

PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

Il Dirigente delegato

Ing. Sebastiano Barison

PER L'APPALTATORE -

Il Rappresentante legale

Sig. *

*(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del
d.lgs. n. 82/2005)